

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4034 di martedì 20 giugno 2017

Linee guida per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi

In Italia ci sono 15.000 tonnellate circa di ordigni inesplosi e per indirizzare il lavoro dei coordinatori della sicurezza il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha approvato le linee guida per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[SW0016] ?#>

Roma, 20 Giu ? Considerando le bombe, circa 378.900 tonnellate, che hanno raggiunto il nostro territorio nazionale durante le due guerre mondiali e le successive campagne di risanamento del territorio, si valuta che in Italia "ci siano, attualmente, **ancora 15.000 tonnellate circa di ordigni inesplosi**". E l'entità del fenomeno è "tale da far sì che **ogni anno in Italia vengano rinvenuti circa 60mila ordigni bellici**".

A ricordarcelo, sottolineando la dimensione del rischio degli ordigni bellici in Italia, è una recente linea guida approvata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e dal titolo "**Linee guida per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi**".

Il documento - realizzato attraverso il lavoro di Gaetano Fedè, Stefano Bergagnin, Rocco Sassone, del Gruppo di Lavoro "Sicurezza" del CNI e di altri collaboratori ? è finalizzato (come ricordato in una Nota del CNI) "ad indirizzare gli approcci dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione (CSP) riguardo all'obbligo di **valutazione del rischio derivante dal rinvenimento di ordigni bellici inesplosi (obi)**".

In particolare le linee guida, che recepiscono quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs.81/2008, come modificato dalla legge n. 177/2012, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici", introducono un insieme di raccomandazioni sviluppate sulla base delle conoscenze disponibili, ed è "redatto allo scopo di rendere appropriato, e con elevati standard di qualità, l'approccio e il comportamento del CSP, che è investito, a partire dal 26 giugno 2016, dell'obbligo di valutare il rischio di rinvenimento di obi". In particolare tali linee guida rappresentano "la base di partenza per progettare le più adeguate misure di prevenzione e protezione in analogia all'adozione di approcci, comportamenti e 'modus operandi' commisurati agli scenari di rischio prevedibili".

Si indica che qualora a seguito della valutazione del rischio da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione venga indicata "come necessaria l'attività di Bonifica Bellica Sistemática Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici (di seguito indicata come Bonifica Bellica), il Committente provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo" contenuto nell'Appendice 2 del documento. E si sottolinea che poiché l'eventuale attivazione della procedura di bonifica "comporta tempi

tecnico-amministrativi e costi è fondamentale che il progettista dell'opera (primo interlocutore del committente) ed il CSP caldeggiino una rapida attivazione della procedura senza attendere che la progettazione dell'opera sia completata o che l'intero appalto sia già aggiudicato".

Le linee guida, che non hanno e non possono avere "alcun intento finalizzato ad evidenziare e influenzare possibili modifiche all'impianto normativo", ricordano innanzitutto la **normativa** a partire dalla Legge 1° ottobre 2012, n. 177 che introduce nel D.Lgs. 81/2008 "precise azioni che il committente e il CSP, devono mettere in campo, al fine di valutare sia la possibilità di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, durante operazioni di scavo, sia il rischio di esplosione derivante dall'innescio accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo".

Si ricordano poi:

- "il disciplinare tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre (agg. 2015) e la direttiva n. 001/B.TER./2015 della Direzione dei Lavori e del Demanio, che definiscono il procedimento tecnico-amministrativo inerente 'il rilascio del parere vincolante, la sorveglianza, la verifica di conformità relativi al servizio di bonifica bellica sistemica terrestre da ordigni bellici esplosivi residuati bellici eseguita, a scopo precauzionale, da soggetti interessati a norma dell'art. 22 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66 ? come modificato dal D.Lgs. 24 febbraio 2012 n.20";

- il D.M. 11 maggio 2015, n. 82 'Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni inesplosivi residuati bellici, ai sensi dell'art.1 c.2 della legge 177/2011';

- l' Interpello n. 14/2015 del 29 dicembre 2015 che ha per oggetto la "risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici".

Ci soffermiamo oggi brevemente su quanto riportato nelle linee guida in relazione ai **contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)** in riferimento alla valutazione del rischio ordigni bellici.

Si ricorda che il tema ordigni bellici "richiede l'inserimento nel PSC di un 'capitolo' dedicato a riassumere l'attività di valutazione del rischio effettuata dal CSP". E la prima attività del CSP è la "valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, dopodiché, qualora tale rischio non sia escludibile, il CSP procederà a segnalare al Committente la necessità di attivare la bonifica degli ordigni bellici che dovrà essere rigorosamente effettuata secondo i disposti normativi" riportati nelle appendici della Linea Guida. E "resta inteso che il PSC dovrà contenere le misure di prevenzione e quant'altro previsto dal punto 2.2.4 dell'Allegato XV del D.Lgs.81/2008".

Il documento indica poi che per **valutare il rischio di rinvenimento di ordigni bellici** inesplosi il CSP "potrà partire da una ricerca storico documentale" ed eventualmente "avvalersi di un'analisi strumentale"; gli esiti di tali analisi "dovranno essere correlati alle lavorazioni di scavo previste per la realizzazione dell'opera ed alla presenza di preesistenze antropiche (fondazioni, cisterne, condutture, ecc). Successivamente dovrà valutare se vi siano possibilità che i danni derivanti da eventuale esplosione siano limitati alle zone di intervento o possano propagarsi alle aree limitrofe (esempio: residenze, pubblica viabilità, fabbricati sensibili, ecc)".

E qualora la valutazione del rischio del CSP evidenzi necessaria l'attività di Bonifica Bellica, il Committente, come abbiamo visto, "provvede ad attivare lo specifico **iter autorizzativo**".

Qualora poi il CSP valuti che "si renda necessario attivare la **procedura di bonifica**, dovrà prevedere le misure di prevenzione e protezione da adottare durante tali attività e relative ai soli rischi interferenti. Ad esempio dovrà valutare in quali aree del cantiere non interessate da attività di bonifica sarà comunque necessario interrompere le attività di cantiere, come perimetrare la zona di bonifica qualora non coincida con l'intera area di cantiere, con quali precauzioni svolgere attività propedeutiche alla bonifica quali ad esempio lo sfalcio di erbe o arbusti o la rimozione di materiali pre-esistenti".

Infine qualora il CSP valuti non necessario attivare la procedura di bonifica "è comunque opportuno che preveda una procedura ben precisa che imprese e lavoratori autonomi dovranno seguire in caso di ritrovamento accidentale".

Concludiamo riportando l'**indice** del documento:

- 1 - Premessa
- 2 - Riferimenti normativi
- 3 - Campo di applicazione
- 4 - Le figure coinvolte: ruoli e responsabilità
- 5 - Contenuti minimi del PSC
- 6 - Analisi preliminari: storica, documentale e strumentale
- 7- Costi della sicurezza

ALLEGATI

Appendice 1 ? Modifiche al testo unico sulla sicurezza introdotte dalla L. 177/12

Appendice 2 ? Procedura tecnico-amministrativa prevista dal Ministero della Difesa

Appendice 3 ? Giurisdizioni dei reparti infrastrutture del Ministero della Difesa

Consiglio Nazionale degli Ingegneri, " Linee guida per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi", documento realizzato dall'Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI responsabile GdL Sicurezza), l'Ing. Stefano Bergagnin (GdL Sicurezza CNI), l'Ing. Rocco Sassone (GdL Sicurezza CNI), del Gruppo di Lavoro "Sicurezza" del C.N.I. e con il contributo dell'Ing. Fabiano Bondioli (Consigliere Ordine Ingegneri Bologna), Ing. Michaela Suppa (Consigliere Ordine Ingegneri di Caserta), Col. g.Gua. Ettore Motti (Comandante 21° reggimento Genio Guastatori ? Caserta), Colonnello Ing. Luca Bombonato (ex Genio Infrastrutture Esercito Italiano ? Padova), aprile 2017, documento contenuto nella circolare n. 69 (formato PDF, 1.41 MB).

Commissione per gli interpellati - Interpello n. 14/2015 con risposta del 29 dicembre 2015 ai quesiti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ? Prot. 37/0022874/MA007.A001.1471 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ? risposta

al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici.

LEGGE 1 ottobre 2012, n. 177 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it